

# ASSOCIAZIONE NAZIONALE FISICA E APPLICAZIONI

## **CODICE DEONTOLOGICO**

Approvato dal Presidente giugno 2015, da approvare dall'Assemblea Generale dicembre 2015.  
Testo modificato su richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico.

### I. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Definizione

Art. 2 - Infrazioni al codice

Art. 3 - Sanzioni disciplinari

### II. PRINCIPI GENERALI

Art. 4 - Responsabilità sociale

Art. 5 – Conflitto di interesse e Segreto professionale

Art. 6 – Correttezza professionale e Qualità della prestazione

Art. 7 – Ricerca e sviluppo

Art. 8 – Valutazione tra pari

### III. RAPPORTI

Art. 9 – Rapporto con la committenza

Art. 10 - Rapporto con colleghi

Art. 11 – Rapporti con i collaboratori e i dipendenti

Art. 12 – Rapporti con altri professionisti

Art. 13 – Rapporti con il Pubblico e i mezzi d'informazione

Art. 14 - Rapporti con l'associazione

### IV. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Collegio dei Probiviri

Art. 16 - Interpretazione del Codice

Art. 17 – Integrazione e revisione del Codice

## **I. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

### **Art. 1 – Definizione**

1. Il Codice Deontologico dell'Associazione Nazionale Fisica e Applicazioni (ANFeA) contiene i principi e le regole di comportamento che i soci si impegnano a rispettare nell'esercizio della propria attività, in qualunque forma essa venga esercitata: libera o dipendente, pubblica o privata, fissa o saltuaria.

### **Art. 2 - Infrazioni al codice**

2.1 E' fatto obbligo ai soci, che ne vengano a conoscenza, di segnalare al Collegio dei Probiviri della Associazione ogni violazione del presente Codice Deontologico.

2.2 E' fatto obbligo agli Organi Associativi di procedere ai necessari accertamenti e assumere le decisioni che ne possano conseguire.

### **Art. 3 - Sanzioni disciplinari**

3.1 L'inosservanza di quanto indicato nel presente Codice Deontologico e ogni azione od omissione in contrasto con un corretto esercizio della professione sono punibili con sanzioni disciplinari, graduate con la gravità degli atti e irrogate dal Collegio dei probiviri con le procedure fissate nel Regolamento di disciplina.

3.2. Le sanzioni che il Collegio dei probiviri può irrogare, in base alla gravità della violazione riscontrata e riconducibile al comportamento scorretto del socio, sono nell'ordine:

- a) censura scritta. Resta annotata a verbale
- b) sospensione dalle cariche sociali e divieto di assumerne di nuove
- c) sospensione dall'elenco dei "Soci professionisti". Il socio perde il diritto a usare dell'Attestato di qualità e qualificazione dei servizi e al termine della sospensione deve richiedere nuovamente l'iscrizione all'elenco
- d) sospensione dall'Associazione. Comporta la sospensione dall'elenco dei "Soci professionisti",
- e) radiazione. Si applica nel caso di indegnità morale del socio

## **II. PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 4 - Responsabilità sociale**

4.1 Il Socio deve operare nel rispetto dell'interesse generale che riconosce prevalente su quello personale e del committente.

4.2 Deve conformare la propria condotta professionale ai principi irrinunciabili di indipendenza e imparzialità ed evitare comportamenti discriminatori dettati da differenze di nazionalità o razza, da convincimenti politici, da appartenenza a classi sociali o economiche oppure da differenze di religione.

4.3 Deve valutare con anticipo e con gli strumenti opportuni i rischi e i benefici derivanti dalla propria attività e, se del caso, informare di tali rischi coloro che finanziano il lavoro e quanti altri potrebbero esserne afflitti.

4.4 Deve prendere in considerazione e valutare le possibili conseguenze sull'uomo e sull'ambiente della propria attività, adoperandosi di conseguenza per la salvaguardia della salute (mantenimento dello stato di benessere fisico, psichico e sociale, secondo la definizione dall'Organizzazione Mondiale della Sanità), della natura e dell'ambiente, da ogni forma e tipo di inquinamento o di manomissione di beni culturali, artistici, ambientali, naturali e anche contro ogni indiscriminato sfruttamento e spreco delle risorse naturali.

### **Art. 5 – Conflitto di interesse e Segreto professionale**

5.1 Il Socio deve valutare a fondo le possibili situazioni di conflitto di interessi nelle attività o nelle relazioni professionali. Qualora l'obiettività e l'efficacia non possano essere preservate, l'attività deve essere evitata o interrotta. Esempi di conflitti di interesse sono:

- abuso, diretto o per interposta persona, dei poteri inerenti la carica ricoperta per trarre comunque vantaggi per sé e per gli altri;
- esercizio della libera professione in contrasto con norme specifiche che lo vietino e senza autorizzazione delle competenti autorità;

5.2 Il Socio è tenuto ad osservare il segreto professionale e a mantenere il segreto su quanto viene a lui confidato nonché sulle informazioni riservate o non di dominio pubblico di cui possa venire a conoscenza nell'esercizio della professione, con particolare riguardo alle informazioni di rilevanza industriale e commerciale e ai dati ritenuti sensibili dalle norme sulla privacy. E' considerata di particolare gravità la rivelazione di dati o informazioni senza preventivo consenso a fini di lucro o con conseguente danno di terzi. Nel dubbio sulla riservatezza o meno delle informazioni, il Socio si deve astenere dal rivelarle.

5.3 In aggiunta il Socio deve sottostare alle regole del NOS (Nulla Osta di Sicurezza).

### **Art. 6 - Comportamento professionale e Qualità della prestazione**

6.1 Il comportamento professionale si basa sull'assunzione di responsabilità, sulla autonomia culturale, sull'indipendenza del giudizio, sulla preparazione tecnica e professionale e sul rispetto degli impegni assunti e del segreto professionale. Esso deve essere consono alla dignità e al decoro professionale anche al di fuori dell'esercizio della professione.

6.2 L'integrità professionale nell'elaborazione, l'esecuzione e la comunicazione delle attività si riflettono non solo sulla reputazione dei singoli fisici e delle loro organizzazioni, ma anche sull'immagine e la credibilità della professione del Fisico, come percepita dai colleghi in altri settori scientifici o tecnici, dalla classe politica e dall'opinione pubblica.

6.3 Il socio deve adempiere agli obblighi assunti nei confronti di terzi, per non compromettere la fiducia nei confronti di chi esercita la professione. Nel promuovere la sua attività professionale deve attribuirsi solo competenze o titoli pertinenti alla professione. Non deve fabbricare, falsificare o travisare dati o risultati. Deve essere obiettivo, imparziale e sincero in tutti gli aspetti del proprio lavoro.

6.4 Il socio, nello svolgimento della propria attività professionale, deve soddisfare le seguenti condizioni:

- a) non accettare limitazioni, imposizioni o lusinghe che possano interferire sull'efficacia e correttezza della propria opera;
- b) non accettare remunerazioni economiche o di altro genere per il compimento del proprio intervento, oltre il giusto assegnato dal datore di lavoro o concordato con il committente;
- c) non accettare incarichi di entità inadeguata ai mezzi e al tempo di cui si dispone;
- d) non accettare incarichi che esolino dai campi di propria competenza;
- e) non attestare situazioni di cui non si sia avuto diretto riscontro;
- f) non firmare elaborati non eseguiti personalmente o compiuti sotto la propria direzione e responsabilità.
- g) non accettare interferenze di qualsiasi tipo per consentire situazioni di privilegio per se stesso o per terzi; in caso di pressioni inopportune i soci del settore sono tenuti a farne denuncia al datore di lavoro;
- h) non incrementare la propria attività professionale quando ciò configuri una illecita o deplorable concorrenza;
- i) non accettare incarichi il cui obiettivo o ambito non siano definiti con sufficiente chiarezza o possano dar luogo ad ambiguità o incomprensioni

6.5 Il Socio ha il dovere del continuo aggiornamento professionale, al fine di garantire un elevato livello qualitativo alla propria attività

### **Art. 7 – Ricerca e sviluppo**

7.1 La ricerca scientifica deve essere libera da costrizioni economiche e politiche. La scelta delle linee di ricerca, oltre che essere scientificamente fondata, non deve prescindere da considerazioni di carattere etico e di ricaduta sociale e deve pertanto, negli ambiti in cui ciò è previsto, acquisire il parere del Comitato Etico di riferimento.

7.2 La fabbricazione di dati falsi o la loro pubblicazione incompleta con l'intento di indurre in errore o in inganno rappresenta un'infrazione alle norme deontologiche, così come il furto di dati o di risultati di ricerche altrui. Non è contrario al codice deontologico commettere errori, a condizione che, quando scoperti, essi siano prontamente ammessi e corretti. Il plagio costituisce un comportamento scientifico non etico e non è mai accettabile.

7.3 Il Socio deve sempre riconoscere in modo corretto il lavoro di tutti i partecipanti a un progetto di ricerca. Coloro che non vogliono o non possono accettare la responsabilità del lavoro pubblicato, non dovrebbero figurare tra gli autori. La deliberata omissione di un autore o di un riferimento pertinente è non etica e inaccettabile.

7.4 I soci devono essere corretti quando fanno richiesta di approvazione e finanziamento di un progetto di ricerca. La presentazione indebitamente gonfiata di un progetto interferisce con una valutazione obiettiva della richiesta e può condurre a una distribuzione ingiusta e dispendiosa delle risorse.

### **Art. 8 – Valutazione tra pari**

8.1 I soci che intervengono in procedimenti di valutazione tra pari, in merito a proposte di ricerca, pubblicazione di risultati di ricerca o progressioni di carriera di colleghi, sono tenuti a fornire una valutazione approfondita, imparziale e obiettiva.

8.2 Le informazioni o le idee che si ottengono in una procedura di valutazione tra pari devono essere mantenute riservate e non utilizzate per aumentare competitività.

8.3 I valutatori devono dichiarare eventuali conflitti di interesse ed evitare i casi in cui tali conflitti impediscano una valutazione obiettiva.

## **III. RAPPORTI**

### **Art. 9 – Rapporto con la committenza**

9.1 Il rapporto con la committenza deve essere improntato alla massima lealtà e correttezza ed espletato secondo scienza, coscienza e diligenza, garantendo gli interessi della collettività e la tutela dell'ambiente.

9.2 Il Socio deve usare la diligenza e la perizia richieste per il tipo di incarico affidatogli e anteporre gli interessi del committente, se legittimi, a quelli personali. Ciò peraltro non deve incidere sulla dignità e il decoro del professionista o limitare il diritto al suo compenso.

9.3 Il Socio deve far conoscere in tempi ragionevoli al committente la sua decisione di accettare o meno l'incarico. Egli deve adoperarsi, nei limiti del possibile, perché il mandato sia conferito per iscritto al fine di meglio indicarne limiti e contenuti.

9.4 Il Socio che accetta un incarico deve assicurare la competenza richiesta e un'adeguata organizzazione. Deve inoltre fornire al committente ogni dettaglio riguardo all'attività da svolgere e ai relativi compensi, nonché ogni altra informazione inerente all'incarico a garanzia della trasparenza contrattuale. E' tenuto a comunicare al committente ogni variazione di condizioni che possano modificare le originarie pattuizioni dell'incarico.

9.5 Il Socio non deve proseguire nell'incarico qualora la condotta e le richieste del committente ne impediscano il corretto svolgimento, né qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio o condizionare il suo operato. Allorché, per qualsiasi motivo, non sia in grado di proseguire nell'incarico egli ha il dovere di informare il committente e chiedere di essere sostituito.

9.6 In caso di sospensione dell'incarico, il Socio può comunque, nei limiti della correttezza imposta da questo codice, chiedere il compenso per il lavoro svolto, salvo accordi diversi intercorsi col committente.

### **Art. 10 - Rapporto con colleghi**

10.1 Il Socio deve mantenere nei rapporti tra colleghi un comportamento basato su lealtà, correttezza, considerazione, cortesia, cordialità e spirito di collaborazione, al fine di sostenere una comune cultura e armonizzare una medesima identità professionale pur nella diversità dei settori in cui si articola la professione.

10.2 Il rapporto con i colleghi deve essere improntato al rispetto reciproco, al libero e aperto confronto e collaborazione, al dovuto riconoscimento del lavoro dei propri collaboratori, nonché a fornire un puntuale e stimolante insegnamento della materia a studenti e allievi. Il rapporto di collaborazione tra socio esperto e tirocinante deve comprendere anche modalità formative.

10.3 Il Socio non fa apparire come proprie le prestazioni di altri colleghi o le prestazioni effettuate in collaborazione con altri colleghi, e si adopera affinché risultino i contributi degli effettivi autori.

10.4 Il Socio chiamato a subentrare in un incarico precedentemente affidato a un collega, lo può accettare solo dopo completo e definitivo esonero del primo incaricato; egli è tenuto, inoltre, a rendere nota la propria posizione al collega al quale subentra.

10.5 Il Socio che venga sostituito da altro collega deve prestare al subentrante, per quanto possibile e ragionevole, piena collaborazione nel passaggio di consegne e adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il committente.

10.6 I Soci che assistono uno stesso Committente devono stabilire tra loro rapporti di collaborazione nell'ambito dei rispettivi compiti. Essi devono tenersi reciprocamente informati sull'attività svolta e da svolgere e a tal fine si consultano per definire la comune attività.

10.7 I Soci che assistono uno stesso Committente devono stabilire tra loro rapporti di collaborazione nell'ambito dei rispettivi compiti. Essi devono tenersi reciprocamente informati sull'attività svolta e da svolgere e a tal fine si consultano per definire la comune attività.

10.8 Nel caso di dispute che dovessero insorgere tra soci per motivi professionali, il Consiglio Direttivo costituisce il primo livello di arbitrato. Qualora un socio ritenga di promuovere azione legale nei confronti di un altro socio per motivi professionali, deve preventivamente informare il Consiglio Direttivo.

10.9 Il Socio informa il collega, direttamente e con la dovuta riservatezza, di possibili errori od omissioni professionali in cui ritenga che lo stesso sia incorso.

10.10 Qualora il Socio debba esprimere pareri professionali sull'opera di un collega, si astiene da critiche ingiustificate e denigratorie e dall'usare espressioni sconvenienti, limitandosi a valutazioni oggettive esclusivamente di natura scientifica e tecnica. In ogni caso, prima di formulare valutazioni sull'operato di un collega, assume per quanto possibile informazioni sulle motivazioni che sottendono al lavoro del collega.

#### **Art. 11 – Rapporti con i collaboratori e i dipendenti**

11.1 Il Socio, qualora nell'esercizio della professione abbia rapporti con iscritti ad altri albi o associazioni professionali, deve attenersi al principio del reciproco rispetto e della salvaguardia delle specifiche competenze.

11.2 Il Socio deve sottoscrivere solo le prestazioni professionali che abbia svolto e/o diretto personalmente, nonché quelle svolte in forma collegiale, coordinata o comunque in gruppo, solo quando siano specificati e rispettati i limiti di competenza professionale e di responsabilità dei singoli membri del collegio o gruppo.

11.3 L'iscritto nell'Elenco Professionale di ANFeA non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria unitamente a persone che, per norme vigenti, non le possano svolgere.

#### **Art. 12 – Rapporti con altri professionisti**

12.1 Il comportamento del Socio, nel rapporto con professionisti di altra disciplina, deve essere improntato a uno spirito di collaborazione e al rispetto delle competenze professionali di ciascuno.

#### **Art. 13 – Rapporti con il Pubblico e i mezzi d'informazione**

13.1 Il Socio ha il compito di partecipare alle attività di comunicazione pubblica della Scienza, di mantenere un rapporto aperto con il pubblico, partecipare e favorire con correttezza e metodo scientifico discussioni e analisi sulle finalità della Scienza, anche al fine di favorire l'accesso del maggior numero di persone possibile ai presupposti culturali e scientifici delle innovazioni scientifiche.

13.2 Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione il Socio, specie in occasione di interventi professionali nella risoluzione di problemi di grande risonanza, deve usare cautela al fine di rispettare l'obbligo di riservatezza nei confronti del Committente e il divieto di pubblicità scorretta al proprio nome.

13.3 Il Socio deve qualificarsi con chiarezza, precisando soltanto i titoli che strettamente gli spettano così da evitare possibili equivoci.

13.4 Se il Socio è iscritto nell'Elenco professionale di ANFeA deve fare seguire al proprio nome la dicitura: "Iscritto nell'Elenco Professionale di ANFeA ", la data d'iscrizione e il relativo numero d'iscrizione.

13.5 È consentito svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni, secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio.

#### **Art. 14 - Rapporti con l'Associazione**

14.1 Il Socio ha il dovere di collaborare fattivamente e disinteressatamente con l'Associazione per l'attuazione delle finalità istituzionali.

14.2 I soci che ricoprono incarichi sociali devono assolvere ai propri compiti con diligenza, correttezza e imparzialità nell'interesse comune. Lo svolgimento di incarichi interni all'Associazione non è accettabile da parte di un Socio, la cui realtà professionale confligge con l'obiettività di giudizio richiesta dal ruolo specifico.

14.3 I soci iscritti all'Elenco professionale di ANFeA sono tenuti a partecipare alla vita dell'Associazione, con particolare riguardo alle iniziative connesse con l'Aggiornamento Professionale. Per la corretta gestione dell'Elenco professionale di ANFeA gli iscritti sono tenuti a comunicare con la dovuta tempestività ogni variazione delle informazioni fornite all'Associazione all'atto dell'iscrizione.

14.4 Il socio si adegua alle deliberazioni degli organi dell'Associazione e, se in disaccordo, si opporrà ad esse nella sede competente, fermo restando il suo adeguamento nell'attesa di recepimento del proprio ricorso.

### **IV. DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 15 - Collegio dei Probiviri**

15.1 Il Collegio dei Probiviri ha il compito di approfondire le situazioni particolari che possano verificarsi nell'esercizio della professione avvalendosi anche delle competenze di altri professionisti esperti in campi che abbiano rilevanza per la professione del Fisico.

15.2 Il Collegio dei Probiviri esamina altresì segnalazioni o reclami che vengano sollevati da Soci o da altri soggetti in merito a problemi di correttezza deontologica, provvedendo all'applicazione del codice medesimo a casi specifici, con le procedure previste dal Regolamento di disciplina.

#### **Art. 16 - Interpretazione del Codice**

16.1 Eventuali richieste sulla corretta interpretazione del codice sono inviate al Presidente della Associazione che chiede un parere vincolante al Collegio dei Probiviri. Il Collegio è tenuto a esprimere entro 30 gg. un documentato e motivato parere.

16.2 Fatte salve le procedure di cui all'articolo seguente, i pareri interpretativi non hanno carattere generale, ma devono sempre riferirsi a casi specifici: possono pertanto essere chiesti più volte qualora riferiti a casi diversi.

16.3 Il Collegio dei Probiviri esprime autonomamente pareri sull'interpretazione degli articoli nell'esercizio ordinario delle proprie funzioni e in caso di violazione del Codice stesso; in tal caso deve informare con regolarità il Presidente dell'Associazione.

#### **Art. 17 – Integrazione e revisione del Codice**

17.1 Il codice deontologico potrà essere integrato con sezioni specifiche riguardanti i settori in cui è diviso l'elenco dei Soci professionisti, anche adottando specifici codici di altre associazioni professionali.

17.2 L'applicabilità del Codice Deontologico viene verificata periodicamente dal Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri può proporre integrazioni o revisioni del Codice accompagnandole con una relazione sullo stato di applicazione. Gli emendamenti sono proposti al Consiglio Direttivo che ne approva motivazioni e contenuti e presenta la revisione alla Assemblea Generale per l'approvazione definitiva.